

Prot. n. 825/18/LBB del 27/12/2018

**CONTRATTO D'APPALTO**

**CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA TERMICA AGLI  
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GAE Aulenti" SEDE Ex  
IPSIA, Corso G. Pella N.12a Biella E IIS "Q. SELLA" sede Citta Studi  
C.so Pella 4 - 13900 – Biella IN GESTIONE AD ENER.BIT E DI  
PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI BIELLA -----**

**CODICE C.I.G. N° 7652613007**

*Scrittura Privata ex art. 2702 segg. Codice Civile*

L'anno 2018 , il giorno 27 (ventisette) del mese di dicembre presso gli uffici  
di Ener.bit S.r.l., ubicati in Biella - via Q.Sella n°12 -----

TRA

a) MAGGIA Paolo nato a Biella (BI), il 22 giugno 1967, che dichiara di  
intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto della Società  
Ener.bit srl, P.IVA e C.F. 02267460026 , nella sua qualità di Presidente e  
Amministratore Delegato di Ener.bit srl, ivi domiciliato di seguito nel  
presente atto denominata semplicemente "Appaltante";-----

b) Maurizio Cassano, nato a Torino il 28/09/1966, che dichiara di intervenire  
in questo atto esclusivamente in nome e per conto della Società Ecotermica  
Servizi SpA, P.IVA e C.F. 03063990042 , nella sua qualità di Amministratore  
Delegato di Ecotermica Servizi SpA, ivi domiciliato di seguito nel presente  
atto denominata semplicemente "ETS" o "Appaltatore";-----

PREMESSO

- che l'affidamento può avvenire tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b in quanto la concorrenza è assente per motivi tecnici; -----

- che ai sensi dell'art.63 comma 2 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione n. 10 del 20/09/2018 di affidare la fornitura di cui sopra alla ditta Società Ecotermica Servizi SpA, P.IVA e C.F. 03063990042;-----

- che all'appalto in oggetto è stato assegnato il Codice Identificativo della Gara n. 7652613007-----

- che in data 11/10/2018 prot. n. 668/18/LBB è stata trasmessa comunicazione del relativo codice CIG assegnato;

- che in data 22/10/2018 ns prot. n. 1543 è stata trasmessa comunicazione di avvenuto pagamento del contributo ANAC;-----

- che sono state condotte le verifiche previste dagli art. 33 e 80 del D. Lgs. 50/2016 condotte dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) tramite sistema dedicato AVCPass come da relazione istruttoria prot. n. 809 del 20/12/2018 accertando il possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 33 e art. 80 del D.lgs. 50/2016;-----

- che l'importo dell'appalto finale aggiudicato annuale è stato stimato complessivamente in € 626.495,94 tenendo conto di quanto speso nell'anno 2017 -----

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti come sopra identificate, convengono e stipulano quanto segue:-----

**Art. I – Premesse**-----

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.-----

L'“Allegato tecnico” fa parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato.-----

**Art. II – Oggetto dell'appalto**-----

L'Appaltatore si impegna a fornire al Committente, che del pari si impegna ad acquistare, l'energia termica sotto forma di acqua calda distribuita per mezzo della rete di teleriscaldamento presente nel Comune di Biella presso i seguenti edifici scolastici: -----

- *ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GAE Aulenti” SEDE Ex IPSIA, Corso G. Pella N.12a Biella;*-----

- *IIS “Q. SELLA” sede Citta Studi C.so Pella 4 - 13900 – Biella*-----

È compresa anche la bonifica dei serbatoi di gasolio nell'edificio *IIS “Q. SELLA”*, da effettuarsi entro e non oltre il 31.12.2019 :

**Art. III - Durata del contratto**

Il contratto avrà durata di anni 7 (sette) a far data dal 01/01/2019 così come indicato nel verbale di attivazione che verrà redatto dalle parti e che costituisce parte integrante del presente contratto;

È escluso ogni rinnovo tacito del contratto.-----

**Art. IV – Corrispettivo dell'appalto** -----

Il corrispettivo presunto dell'Appalto è stato stimato complessivamente in € **626.495,94 oltre iva di legge** calcolato considerando il costo da bilancio sostenuto per gli edifici in oggetto durante l'ultimo anno solare 2017 . Il corrispettivo reale verrà calcolato così come descritto nell'Art. 4

“Corrispettivi e modalità di pagamento” dell’Allegato Tecnico. -----

**Art. V – Revisione prezzi -----**

E’ prevista la revisione dei prezzi. -----

**Art. VI – Penali -----**

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’aggiudicataria comportano l’applicazione delle penali o provvedimenti riportate nel relativo

“Art.6-Sospensioni e interruzioni delle forniture” dell’Allegato Tecnico,

ferma restando la facoltà ENER.BIT di richiedere eventuali ulteriori

indennizzi e rimborsi per il minor servizio prestato e/o per il danno arrecato

alle attività ospitate negli edifici oggetto del presente appalto.-----

**Art. VII – Obblighi dell’Appaltatore-----**

L’Appalto viene affidato da Ener.bit ed accettato dall’Appaltatore sotto

l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di

cui ai seguenti documenti , anche se non materialmente allegati:

a) Tabella “A”;-----

b) Allegato tecnico;-----

Nel caso di controversie sull’esatta interpretazione dei testi s’intende che sono

a carico del committente solo gli oneri e gli obblighi esplicitamente espressi a

suo carico, intendendosi tutti gli altri a carico dell’Appaltatore.-----

Visto il controllo pubblico della Società Ener.bit, l’Appaltatore si rende

disponibile per tutta la durata del contratto a verificare in contraddittorio il

permanere della convenienza economica della soluzione Teleriscaldamento

rispetto a soluzioni tecnologiche alternative di mercato o che configurino

condizioni economiche più vantaggiose per Ener.bit nell’interesse pubblico.---

**Art. VIII- Fatturazioni e pagamenti-----**

Le fatturazioni avverranno secondo le modalità descritte nell'Art.4

“*Corrispettivo e modalità di pagamento*” del relativo Allegato Tecnico.-----

Il pagamento delle rate di canone potrà essere effettuato solo dopo la stipula del contratto di servizio.-----

La fatturazione delle prestazioni ed i relativi pagamenti verranno effettuati secondo quanto previsto nell'art. 4 dell'Allegato Tecnico. Ogni fattura dovrà riportare il codice CIG assegnato per la presente fornitura ed essere accompagnata dal conto dedicato sul quale dovrà essere effettuato il pagamento.-----

Le penali eventualmente comminate dalla stazione appaltante, verranno detratte dalla rata di canone immediatamente successiva.-----

**Art. IX – Risoluzione e recesso-----**

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D. Lgs.vo 18 aprile 2016 n. 50.-----

Se – dopo l'aggiudicazione del presente appalto e/o nel corso dello stesso – l'aggiudicataria non si ritenesse più in grado di continuare la gestione degli impianti per dimostrate cause di forza maggiore, dovrà darne immediata comunicazione a ENER.BIT in forma scritta (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno) e dovrà comunque proseguire la gestione fintanto che ENER.BIT non avrà organizzato un servizio sostitutivo. Anche in tal caso sarà sempre facoltà a ENER.BIT di rivalersi nei confronti dell'aggiudicataria per tutti i danni conseguenti all'interruzione dell'appalto ed al riappalto del servizio e della gestione. In ogni caso il contratto potrà essere dichiarato

risolto di diritto da ENER.BIT, oltre che nei casi sopra previsti, anche in caso di decadenza dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del presente appalto. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, ex art. 1456 C.C. , con effetto immediato a seguito di comunicazione scritta di ENER.BIT. -----

**Art. X – Definizione delle controversie-----**

La definizione delle controversie viene regolata, in prima istanza, attraverso il ricorso all'accordo bonario e in seconda istanza, qualora il medesimo non abbia sortito esito positivo, attraverso il ricorso alla giurisdizione ordinaria ed eletto quale foro competente quello di Biella.-----

**Art. XI – Cauzione definitiva -----**

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ha costituito una cauzione definitiva tramite la stipula di una polizza fideiussoria avente durata pari a quella del presente contratto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 93, comma 7 e dell'art. 103, comma 1 del D. Lgs.vo 18 aprile 2016 n. 50, che dovrà riprodurre le clausole essenziali previste nello schema tipo di cui al D.M. (Ministero delle Attività Produttive) n. 123/2004. -

La cauzione definitiva emessa da Unipol Sai assicurazioni con Fidejussione n. 163259916 di € 62.649,59 (sessantaduemila seicentoquarantanoveeuro/59) e trasmessa firmata digitalmente tramite posta certificata in data 22/10/2018 ad Ener.bit S.r.l. ns prot. n. 1543 del 23/10/2018.-----

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, l'Appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione; l'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato,

qualora l'Appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. -----

**Art. XII – Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi-----**

L'Appaltatore dà atto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 103 comma 7 del D. Lgs.vo 18 aprile 2016 n. 50, di aver stipulato una polizza assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile a terzi e danni di manutenzione, che copre i danni eventualmente subiti dall'Appaltante a causa del danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti od opere, anche preesistenti, che si possano verificare nel corso dell'esecuzione dell'appalto, avente almeno la stessa durata del contratto.-----

Viene applicato quanto descritto nell'Art. 7 "Assicurazione e gestione sinistri" dell'Allegato tecnico.

Copia della polizza n. 1/35156/60/80727313 emessa da Unipol Sai assicurazioni trasmessa tramite posta certificata in data 22/10/2018 e registrata con ns. prot. 1543 del 23/10/2018 con scadenza 31/12/2018 esibita in sede di stipula del contratto costituisce parte integrante del presente atto.

L'Appaltatore si impegna a inviare documentazione attestante il rinnovo delle polizze e le relative quietanze di pagamento ogni qualvolta necessiti.---

**Art. XIII – Piani di sicurezza-----**

L'Appaltatore è responsabile per la sicurezza e l'igiene del lavoro nello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto e deve rispettare tutte le disposizioni applicabili previste dal D.lgs 9 aprile n.81, attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007n.123 in materia di tutela della salute e della

sicurezza nei luoghi di lavoro. Qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 90

del d.lgs 81/08 e s.m.i. il committente provvederà alla nomina dell'eventuale

“Coordinatore per l'esecuzione dei lavori” che redigerà il PIANO DI

SICUREZZA in fase di progettazione ed esecuzione. L'aggiudicataria si farà

carico di tutte le spese e gli oneri connessi a tali adempimenti e depositerà,

se necessario, tutti i documenti integrativi previsti per legge come eventuali

proposte integrative e Piano Operativo di Sicurezza, di seguito denominato

POS, contenenti gli elementi minimi di cui al D.lgs. 81/08.-----

L'aggiudicataria è tenuta se sussistono i requisiti di cui all'art. 90 del dlgs

81/08 a trasmettere il PSC a tutte le imprese esecutrici ed ai lavoratori

autonomi subaffidatari, prima del loro ingresso in cantiere.-----

I documenti redatti e obbligatori per legge formano parte integrante del

presente contratto d'appalto.-----

**Art. XIV – Divieto di cessione del contratto-----**

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi

dell'articolo 105 comma 1 del D. Lgs.vo 18 aprile 2016 n. 50.-----

**Art. XV – Subappalto-----**

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel

rispetto delle disposizioni di legge in materia.-----

Il subappalto è regolato dall'art.105 comma 2 del D.lgs 50/2016 e come

previsto dal comma 2 non potrà superare il trenta per cento dell'intero

importo complessivo del contratto. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 105 c.7

del Dlgs. 50/2016 e s.m.i., deposita il contratto di subappalto presso la

stazione appaltante **almeno venti giorni prima** della data di effettivo inizio



dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.-----

**Art. XVI – Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.**-----

L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 108 comma 9 del D. Lgs.vo 18 aprile 2016 n. 50.-----

**Art. XVII – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie**-----

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di adempiere agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68.-----

**Art. XVIII – Domicilio dell'Appaltatore**-----

L'Appaltatore si impegna ad avere il domicilio presso la sede amministrativa della Società, sita in Torino, Via don Minzoni, 8.-----

**Art. XIX – Spese contrattuali**-----

Sono a carico dell'Appaltatore, dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei

Lavori Pubblici n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari oltre che le spese di pubblicazioni degli avvisi che il Committente ha sostenuto in fase di gara ai sensi dell'art. 216 comma 11 del D. Lgs.vo 18 aprile 2016 n. 50 , fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico della Stazione Appaltante.-----

**Art. XX – Registrazione-----**

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto, per cui si richiederà la registrazione in misura fissa, solo in caso d'uso.-----

**Art. XXI – Trattamento dei dati personali-----**

L'Appaltante, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 e ss.mm., informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.-----

**Art. XXII- Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari -----**

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i. -----

2. L'appaltatore deve comunicare ad Ener.bit s.r.l gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. -----

3. Ener.bit s.r.l non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi. -----

4. Enerbit s.r.l risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010. -----

5. L'appaltatore deve trasmettere ad Enerbit s.r.l , entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare a Enerbit S.r.l i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti. -----

**Art. XXIII – Rinvio alla legislazione.**-----

Per tutto quanto non esplicitamente contenuto nel presente contratto si rimanda alla legislazione vigente in materia.-----

PER ENER.BIT

L'APPALTATORE

Presidente e A.D.

Legale Rappresentante

*Paolo Maggia*

*Maurizio Cassano*

*Ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016 si da atto che il presente contratto è stato firmato digitalmente dalle parti e che l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale come previsto dalla normativa vigente.*